

r.g. n. 587/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice, dott.ssa Song Damiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.05.2023;
letti gli atti e vista la documentazione allegata,
sentita la parte ricorrente alla predetta udienza;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 587 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

s.r.l. (p.i. 03844270268), in persona del l.r.p.t.

;

- ricorrente -

E

TRAVEL di (p.i. in persona del legale
rappresentante pro tempore, ;

- resistente non costituita-

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt.163 della Legge n. 633/1941, 669-bis e 700 c.p.c.,
la s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ha convenuto in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, la
TRAVEL di in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al fine di



ottenere l'inibizione all'utilizzo delle immagini indicate in ricorso, anche *pro futuro*, e l'applicazione di una sanzione per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti, ex art. 156, co. 1, L. 633/1941 e 614 bis c.p.c., nella misura di € 500,00 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese del procedimento.

A fondamento della domanda la ricorrente ha esposto quanto di seguito:

- di essere una società che si occupa, tra le altre cose, della commercializzazione di licenze di utilizzo immagini a livello internazionale e, pertanto, di avere in essere contratti con fotografi professionisti che cedono alla stessa i diritti di sfruttamento economico (e connessi) di alcune delle loro immagini;
- di aver rilevato l'utilizzo in assenza di titolo, di alcune immagini di cui la stessa detiene in esclusiva i diritti di sfruttamento economico, sul sito web , di proprietà e/o gestito dalla resistente e sul profilo facebook di quest'ultima;
- di aver diffidato la resistente, mediante p.e.c. dell'11.01.2023, intimando l'immediata rimozione delle immagini in questione, senza alcun esito.

In punto di diritto la ha dedotto la violazione dell'art. 90 della L. n. 633/1941, quantomeno dal momento della ricezione della suindicata diffida, con la quale la resistente è stata informata dei diritti d'autore relativi alle immagini utilizzate sul proprio sito, mentre, sotto il profilo del *periculum in mora*, la ricorrente ha allegato il rischio di diffusione incontrollata delle immagini sul web, che andrebbe ad incidere, altresì, sul valore commerciale delle stesse senza possibilità di controllo rispetto allo sfruttamento economico del diritto d'autore.

Non si è costituita nel presente procedimento la TRAVEL di (nel prosieguo, *breviter* nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

All'udienza del 18 maggio 2023, sentita la ricorrente, il Tribunale ha riservato la decisione.

*** **

Preliminarmente si osserva che la domanda cautelare proposta s'inquadra nell'ambito della tutela del diritto d'autore, disciplinato dalla Legge n. 633 del 1941, che specificatamente prevede, all'articolo 163 (riscritto integralmente a seguito della duplice modifica occorsa a seguito della L. 18 agosto 2000 n. 248 e del D. lgs. 9 aprile 2003 n. 68 – con riferimento al produttore dei fonogrammi nonché ai relativi interpreti artisti esecutori-), che “*Il titolare di*



un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari”.

È evidente quindi il difetto, nel caso di specie, del requisito della residualità per una tutela d'urgenza atipica ex art. 700 c.p.c., essendo prevista apposita tutela inibitoria, infatti il richiamo effettuato dalla sopra citata norma deve intendersi limitato alle disposizioni relative al procedimento cautelare uniforme, di cui al libro IV, capo III, sezione I, artt. 669- bis e ss. del codice di rito e non anche alla tutela innominata d'urgenza, come avveniva anteriormente alla modifica del 2000.

Ciò posto, la ricorrente S.r.l. (nel prosieguo solo ha documentalmente provato il proprio diritto allo sfruttamento commerciale in esclusiva delle quattro immagini raffiguranti vedute aeree dell'Isola Vulcano (Isole Eolie), di Capo Vaticano (Vibo Valentia), dell'Isola Panarea (Isole Eolie) e di Cala Junco (Isola di Panarea), scattate rispettivamente nel 2013, nel 2010, nel 2011 dal fotografo Antonino BARTUCCIO con cui la ricorrente detiene rapporti in virtù del contratto del 13.10.2008 di cessione in esclusiva dei diritti di riproduzione delle immagini (v. all. 1) e della dichiarazione resa a conferma dall'autore del 7.02.2023 (v. all. 1 a).

Sempre documentalmente risulta provato l'utilizzo di dette immagini da parte della Travel che, nel pubblicizzare delle escursioni e “mini crociere” alle Isole Eolie e dintorni di Tropea (VV), ha pubblicato sul proprio sito le fotografie per cui è causa (v. all. 2).

Ora, al fine di considerare abusiva la riproduzione di una fotografia, l'art. 90 L.A. richiede che *“gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata”*. A tal proposito, la ha inserito nel corpo del ricorso gli *screenshots* e indicato gli “URL” (indirizzi Web) in cui è possibile visualizzare le fotografie in questione corredate delle seguenti indicazioni: 1) la S.r.l. quale detentore dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine in esame; 2) Antonio Bartuccio quale autore della foto; 3) gli anni di produzione dell'immagine; 4) la dicitura in calce *“Di tutte le immagini presenti su questo sito S.r.l. detiene i diritti di sfruttamento economico e ne è vietato l'utilizzo in assenza di licenza -*



Tutte le immagini sono state prodotte dal 2004 al 2023 e gli autori sono indicati nei dettagli di ogni singola immagine” (cfr. pag. 6 ricorso).

Ne consegue che l'utilizzo di dette riproduzioni fotografiche da parte della a fini pubblicitari della propria attività, deve ritenersi abusivo in quanto effettuato in violazione della legge sul diritto d'autore.

Del resto, la malafede del riproduttore, può farsi risalire almeno alla data della diffida inviata dalla in data 11.01.2023 (v. all. 3), ove erano indicati tutti i dati sui titolari del diritto d'autore con allegata dichiarazione di detenzione dei diritti di sfruttamento economico in capo alla ricorrente e la richiesta di immediata rimozione delle immagini (cfr., in tal senso, Tribunale di Torino, Sez. specializzata in materia di impresa, Ord. del 26/07/2022, e Tribunale di Catanzaro, Sez. specializzata in materia di impresa, Ord. del 16/11/2021).

Accertata in questi termini, sulla base di una cognizione sommaria tipica dei procedimenti cautelari, la ricorrenza del *fumus boni juris*, in ordine all'ulteriore requisito del *periculum in mora*, è necessario tener conto della diffusione incontrollata e incontrollabile delle immagini sul web - senza alcuna indicazione dei detentori dei diritti d'autore -, quindi potenzialmente accessibili a titolo gratuito ad un numero indeterminato di utenti.

Detto aspetto peculiare comporta, da un lato, il continuo protrarsi e aggravarsi nel tempo della lesione del diritto di sfruttamento economico delle immagini in esame, in termini di costante perdita di valore commerciale delle fotografie stesse poiché introduce “*un elemento di forte dissuasione all'acquisto dell'immagine da parte di potenziali clienti alla ricerca di immagini più esclusive*” (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. specializzata in materia di impresa, Ord. del 16/11/2021, procedimento n. 3129/2021 R.G.); dall'altro, l'estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. specializzata in materia di impresa, Ord. del 14/07/2022, procedimento n. 5300/2022 R.G.; Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, Ordinanza del 22/02/2021, procedimento n. 43932/2020 R.G.).

Si può quindi ritenere sussistente anche il presupposto del grave pregiudizio nel ritardo della chiesta tutela inibitoria.

In ordine, poi, alla indicazione della instauranda causa di merito, la ricorrente, evidenziata la completa sovrapponibilità tra l'azione cautelare e il giudizio di merito volto



all'ottenimento di tale misura, ha aggiunto la domanda di ristoro dei danni subiti per violazione del diritto esclusivo di riproduzione ex art. 88, L.A., il danno da mancato guadagno, il danno da perdita di *chances*, il danno da svalutazione commerciale delle immagini, il danno da illecita diffusione delle immagini.

Con riferimento, infine, alla richiesta applicazione di una sanzione, ai sensi dell'art. 156, comma 1, L.A. e 614-*bis* c.p.c., si osserva che dal comportamento della [redacted] la quale, nonostante la ricezione di specifica e dettagliata diffida con cui le è stato inibito l'uso delle quattro immagini tratte dal sito della ricorrente, ha perseverato nell'utilizzo abusivo delle stesse, emerge l'opportunità che detta misura coercitiva venga disposta al fine di superare l'atteggiamento non collaborativo di controparte ad un *facere* infungibile.

In merito, si ritiene congrua la misura di € 400,00 (€ 100 per singola riproduzione fotografica) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal giorno successivo alla sua comunicazione alla TRAVEL di [redacted]

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, procedimenti cautelari, solo fase di studio e introduttiva, con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (D.M. 55/2014, art. 4, co. 1-bis).

p.q.m.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, inibisce, ai sensi dell'art. 163 L.A., alla TRAVEL di [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni ulteriore attività di utilizzo delle riproduzioni fotografiche indicate in ricorso alle pagine 4 e 5;
- dispone, ai sensi degli artt. 614-*bis* c.p.c. e 156, comma 1, L.A., una sanzione pecuniaria a carico della TRAVEL di [redacted] di € 400,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a partire dal giorno successivo alla sua comunicazione alla TRAVEL di [redacted]
- condanna la TRAVEL di [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore della [redacted] s.r.l., che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed € 1.194,70 per compensi



professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Raffaele Addamo che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto espressa richiesta.

Si comunichi.

Catanzaro, lì 22 giugno 2023

Il Giudice

dott.ssa Song Damiani

